



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

Viale Monte Grappa 20 - 27029 Vigevano (PV)

Tel. (0381 290301) – Fax (0381 326591)

E mail info@soccirossi.it

Website www.soccirossi.it

Informative e news per la clientela di studio

Le news di febbraio	pag. 2
La Certificazione Unica 2019	pag. 5
Scade il 31 marzo 2019 la certificazione degli utili corrisposti nel 2018	pag. 7
Le novità del modello di dichiarazione annuale Iva 2019	pag. 9
Autoliquidazione Inail 2018/2019 – rinviato il termine per il primo versamento	pag. 14
Regime forfettario – I primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate	pag. 15
Regime forfettario – Riduzione contributiva da richiedere entro il 28 febbraio	pag. 17
Chiarimenti in merito alla disciplina dell'Iper ammortamento	pag. 19
Scadenza al 28 febbraio 2019 per l'invio dei dati della dichiarazione precompilata	pag. 21
Aggiornate in ritardo le agevolazioni per gli autotrasportatori applicabili per il periodo d'imposta 2017	pag. 24
Entro il 28 febbraio 2019 scatta l'obbligo di comunicazione per le somme ricevute dalla P.A.	pag. 25

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Veicoli in uso ai dipendenti e agli amministratori	pag. 27
--	---------

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 febbraio al 15 marzo 2019	pag. 32
--	---------

SABATINI TER

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione

A partire dal 7 febbraio 2019 è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione da parte delle imprese delle domande di accesso di cui all'articolo 2, D.L. 69/2013. Trattasi della possibilità di accedere al finanziamento (con facoltà di fruire della garanzia all'80% del Fondo di garanzia per le PMI) e al contributo in conto interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Il contestuale decreto direttoriale n. 1337 del 28 gennaio 2019 ha disposto l'accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per l'insufficienza delle risorse disponibili. Viene, inoltre, confermato che le domande inviate via pec dalle piccole e medie imprese nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2018 e il 6 febbraio 2019 sono considerate irricevibili.

(Ministero dello sviluppo economico, decreto direttoriale n. 1338, 28/01/2019)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8,00% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, G.U. n. 18 del 22/01/2019)

ISA

Sono 175 gli indicatori sintetici di affidabilità approvati per il periodo di imposta 2018

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 ha approvato 106 nuovi ISA, che si aggiungono ai 69 approvati dal decreto del 23 marzo 2018. Il successivo provvedimento n.23721 dell'Agenzia delle entrate ha approvato le istruzioni e i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare per il periodo di imposta 2018. I modelli che sono approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2019.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 23721, 30/01/2019)

DIRITTO CCIAA

Confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2019

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2019 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi stabiliti per le

annualità 2017 e 2018 (riduzione al 50% degli importi dovuti per il pagamento del diritto alle Camere di Commercio).

(Ministero dello sviluppo economico, nota n. 432856, 21/12/2018)

CORRISPETTIVI

Trasmissione dei corrispettivi solo con registratore telematico

L'articolo 2, D.Lgs. 127/2015 ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia:

- volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
- obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
- dal 1° luglio 2019 obbligatoria per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 obbligatoria per tutti coloro che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate.

La risposta all'istanza di interpello n. 9 esclude soluzioni operative incompatibili con le specifiche tecniche previste dal provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016, compresa, quindi, l'ipotesi di un Server-RT unico e centralizzato per azienda, collocato fuori dal territorio nazionale ed in cui i dati relativi ai corrispettivi, sebbene salvati in maniera immodificabile, non vengano inviati con cadenza quotidiana.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 9, 23/01/2019)

GRANDE DISTRIBUZIONE

Gestione del passaggio ai nuovi registratori telematici per gli operatori della grande distribuzione

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che per gli operatori della grande distribuzione, il passaggio dal regime dei *"registratori di cassa ed emissione di scontrini fiscali"* a quello dei *"nuovi registratori telematici"* ai sensi dell'articolo 2, D.Lgs. 127/2015 può avvenire, fermo restando il tempestivo versamento dei tributi e la regolare certificazione delle operazioni, nel rispetto dei necessari tempi tecnici, in considerazione anche delle dimensioni dei soggetti coinvolti. La *"defiscalizzazione"* dei registratori di cassa può avvenire entro il termine previsto per la liquidazione periodica Iva del mese di gennaio 2019 e il documento commerciale prodotto per mezzo di un registratore di cassa, utilizzando le relative stampanti fiscali (fino a loro esaurimento), è conforme qualora riporti un'indicazione idonea a fugare qualsiasi dubbio circa la sua portata esclusivamente commerciale (e non più fiscale).

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 14, 29/01/2019)

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Obblighi e adempimenti per i distributori automatici

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015 recante l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i distributori automatici. Tra le varie indicazioni fornite, è stato chiarito che i gestori di distributori automatici non dotati di sistemi di pagamento, che affidano la vendita e/o l'eventuale ricarica delle *card*/chiavette a esercizi commerciali presenti sul territorio, sono esclusi dall'obbligo di cui al sopra menzionato articolo, poiché già l'esercente, all'atto della vendita della *card*/chiavetta, emette idonea documentazione fiscale. Tuttavia, è stato precisato che qualora la chiavetta consenta l'acquisto di beni e/o servizi con aliquote Iva diverse,



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

analogamente ai buoni multiuso, il momento impositivo coinciderà con la cessione del bene e, solo allora, sorgeranno gli obblighi di comunicazione. Possono, invece, ritenersi esclusi dall'obbligo di memorizzazione o comunicazione le erogazioni a titolo gratuito.

(Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 3, 24/01/2019)

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2019

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2019, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2019, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2018, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2019, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Termini

La CU 2019 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 1° aprile (essendo il 31 marzo domenica);
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate:

Come lo scorso anno il termine di invio delle certificazioni all'Agenzia delle entrate differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:

- qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all'Agenzia delle entrate è fissata al **7 marzo**;
- per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza di invio è fissata al **31 ottobre**, ossia la medesima scadenza del modello 770 (nuovo termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli scorsi anni il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento).

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi al modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la *"Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate"* e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- certificazione Unica 2019, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

SCADE IL 31 MARZO 2019 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2018

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il **31 marzo 2019** ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2018. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

In occasione della prossima scadenza occorrerà utilizzare il **nuovo modello** approvato con provvedimento del 15 gennaio 2019, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, che sostituisce il precedente modello approvato il 12 gennaio 2018.

La principale **novità** riguarda l'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la nuova disciplina: nel nuovo schema di certificazione, infatti, sono state recepite le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 999 a 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di Bilancio 2018, che ha **equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata** con riferimento ai redditi di capitale **percepiti dal 1° gennaio 2018** dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Tuttavia, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate, limitatamente agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 (articolo 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017).

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2018 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2019 (non va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati (ossia quelli che possiedono una quota di partecipazione non superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea);
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota che supera la richiamata soglia del 20%) in quanto una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore, occorrerà emettere la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022. Al riguardo, occorrerà compilare opportunamente uno dei campi 28/29/30 a seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto di dividendo distribuito.

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI					
Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarietà 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29	
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34	
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riqualeficati dividendi 37	Netto frontiera 38		
Utili da SIIQ e da SIIINQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44

LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA2019

Il modello di dichiarazione annuale IVA2019 relativo all'anno 2018 si presenta con poche novità rispetto al modello dell'anno precedente.

Oltre alla conferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (quindi, per quest'anno sarà il 30 aprile 2019), la modulistica e le istruzioni relative all'anno 2018 recepiscono sostanzialmente la novità del nuovo Gruppo Iva, l'istituto introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) che debuta dal 1° gennaio 2019 e che viene regolato dagli articoli che vanno da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 633/1972.

Più delicata, e di interesse diffuso, appare invece la novità che interessa in quadro VL e in particolare il rigo VL30 che, come lo scorso anno, si pone in diretto collegamento con l'adempimento della comunicazione trimestrale dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva mensili e trimestrali.

Ulteriori novità, infine, riguardano il quadro delle opzioni per le persone fisiche che applicano i cosiddetti regimi in franchigia da Iva (i cosiddetti "minimi" o "forfettari") e la procedura della liquidazione dell'Iva di gruppo (disciplina prevista dall'articolo 73 del decreto Iva per enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi della procedura di compensazione dell'Iva unitamente alle società da esse controllate).

Vediamo, quindi, nel dettaglio le modifiche presenti nel modello e nelle istruzioni con riferimento alle citate novità.

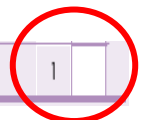
Il Gruppo Iva

Ancorché il nuovo istituto del Gruppo Iva sia partito solo dal 1° gennaio 2019, diverse sono le indicazioni che i soggetti entrati a far parte del medesimo devono indicare nell'ultimo modello di dichiarazione annuale Iva da questi presentato.

In particolare i quadri interessati sono i seguenti:

- **QUADRO VA:** nella sezione 2 viene introdotto il rigo VA16 nel quale, i contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo Iva, devono barrare la casella 1 per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente all'ingresso nel Gruppo Iva.

VA16 Gruppo IVA art. 70-bis



- **QUADRO VX:** nel rigo VX2 viene inserito il campo 2 per consentire a coloro che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo Iva di indicare la parte dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo Iva dal 1° gennaio 2019.

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)	1	,00
di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	2	,00

Un'ultima novità che riguarda i soggetti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss., D.P.R. 633/1972 è relativo alla compilazione del Prospetto IVA 26/PR, riservato agli enti e società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73 del decreto Iva.

In particolare:

- nel rigo VY2 del quadro VY viene infatti inserito il campo 2 nel quale i soggetti che dal 1° gennaio 2019 entrano a far parte del Gruppo Iva devono indicare la parte dell'eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al Gruppo Iva dal 1° gennaio 2019.

VY2 IVA a credito da ripartire tra i rigi VY4, VY5 e VY6	1	,00
di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	2	,00

- nel successivo rigo VY4 viene invece introdotto il nuovo campo 3 la cui casella va barrata dalla controllante che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipa a un Gruppo Iva e intende chiedere a rimborso la parte dell'eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo.

VY4 Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
Gruppo IVA art. 70-bis	3	,00

Contribuenti persone fisiche in regime di franchigia

Molti contribuenti che si sono avvalsi in passato del vecchio regime dei "minimi" (oggi non più adottabile, se non scelto entro il 2015), proprio nel 2015 hanno avuto la possibilità di abbandonare detto regime fiscale in favore di quello forfettario istituito in tale anno. Non tutti però si sono avvalsi di questa opzione, continuando quindi ad adottare il vecchio regime dei minimi. Se nel 2016 l'agenzia ha consentito il transito tra i due regimi sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 1, D.P.R. 442/1997 che consente *"la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative"*, nel 2017 la migrazione da minimo e forfettario doveva necessariamente rispettare il vincolo della obbligatoria permanenza triennale.

Trascorso il vincolo triennale per chi nel periodo 2015-2016-2017 ha adottato il regime dei minimi, dal 2018 si è invece reso possibile il passaggio al regime forfettario ed ecco che le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva relativo a tale anno ha previsto nel quadro VO la possibilità di evidenziare tale scelta. In particolare:

- **QUADRO VO:** nel rigo VO34 viene inserita la casella 3 che va barrata dai contribuenti che avendo optato nel corso del 2015 per l'applicazione del regime dei "minimi", hanno revocato la scelta effettuata e, dal 2018, sono approdati al regime forfettario di cui alla L. 190/2014.

VO34	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 ☐	Revoca 2 ☐ 3 ☒
-------------	--	------------------------------------	---

Procedura liquidazione Iva di gruppo

Con riferimento alla procedura di liquidazione dell'iva di gruppo, nel caso in cui il soggetto non residente che detiene la maggioranza delle azioni o quote sia privo di una posizione Iva nel territorio dello Stato, va barrata la casella di cui al campo 7 e non va compilato il campo 5 riferito appunto al numero di partita iva. Per evidenziare tale situazione nel:

- **QUADRO VG** viene introdotta:
 - nella sezione 1, righe da VG2 a VG4, la casella 7 "Soggetto estero"
 - nella sezione 2 la casella 6 "Soggetto estero".

Le nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente che detiene il controllo sia privo di una posizione Iva nel territorio dello Stato.

Sezione I

SOCIETÀ CONTROLLATA				Data decorrenza		
VG2	Partita IVA 2	Ingresso 3	Fuoriuscita 4			
SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO						
	Partita IVA 5	Percentuale di Possesso 6		Soggetto estero 7 ☒		

Sezione II

SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO				Data decorrenza		
VG5	Partita IVA 2	Percentuale di Possesso 4	Rinuncia 5			
	Partita IVA 3			Soggetto estero 6 ☒		

La nuova modalità di compilazione del rigo VL33

Al fine di coordinare le informazioni comunicate dai contribuenti con la comunicazione trimestrale dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva lo scorso anno venne introdotto nel quadro VL un rigo VL30 nel quale indicare:

- nel **campo 2**, l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2018, al quale aggiungere l'importo dell'acconto dovuto;
- nel **campo 3**, il totale dei versamenti periodici, compreso l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché le eventuali imposte versate a seguito di ravvedimento;
- nel **campo 1**, il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

VL30 Ammontare IVA periodica		1	
			,00
	IVA periodica dovuta	2	,00
	IVA periodica versata	3	,00

Nelle istruzioni di compilazione del presente modello di dichiarazione viene ulteriormente precisato che nel campo 3 deve essere compreso anche l'ammontare dell'Iva periodica, relativa al 2018, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972, riguardanti le citate comunicazioni trimestrali dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche. Si tratta in particolare dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

L'importo indicato nel rigo VL30, come lo scorso anno, andrà quindi ad abbattere l'Iva complessivamente dovuta, così come indicata nel rigo VL3 (imposta dovuta), oppure andrà ad incrementare il credito indicato nel rigo VL4 (imposta a credito).

Senonché nelle istruzioni alla compilazione del successivo rigo VL33, che accoglie l'importo complessivo risultante a credito del contribuente, si precisa che nel calcolare la differenza tra importi a credito e importi a debito, non va considerato il totale indicato nel campo 1 del modello VL30, ma quanto indicato nel campo 3 dello stesso rigo VL30 (ovvero l'Iva periodica versata). E ciò al fine di tenere conto, nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, esclusivamente dei versamenti effettuati. Se da tale calcolo emerge un importo negativo il rigo VL33 non deve essere compilato.

VL33	IVA A CREDITO	,00
-------------	----------------------	-----

Da tale nuova modalità di compilazione del rigo VL33 ne discende una evidente penalizzazione per il contribuente che comunque intende recuperare i mancati versamenti periodici, poiché fino a quando ciò non accade il modello di dichiarazione annuale non evidenzierà alcun credito o

comunque lo evidenzierà in misura inferiore a quello emergente dalle scritture contabili, impedendone l'effettiva compensazione a partire dalla presentazione del modello di dichiarazione annuale.

Nel caso poi di mancati versamenti recuperati successivamente alla presentazione del modello dichiarativo annuale il contribuente, al fine di far emergere il credito, dovrà quindi fare necessariamente ricorso alla presentazione di una dichiarazione Iva integrativa.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 – RINVIATO IL TERMINE PER IL PRIMO VERSAMENTO

Con la circolare dello scorso 11 gennaio 2019 l'Inail ha reso noto che la scadenza del prossimo 16 febbraio, entro la quale i datori di lavoro dovevano calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) e anticipo per l'anno in corso (rata), è stata spostata al 16 maggio 2019 al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione secondo il disposto della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1125).

Attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori e agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

In virtù dello slittamento di date previsto dalla Legge di Bilancio 2019 il versamento e la presentazione del modello 1031 (da presentarsi in via telematica) avranno, per il 2019, la medesima scadenza (prima differenti), ma modificata rispetto al passato, i nuovi termini sono stabiliti come segue:

Adempimento	Scadenza 2019	Scadenza anni precedenti
Versamento premio Inail	16 maggio	16 febbraio
Presentazione modello 1031	16 maggio	28 febbraio

Il premio può essere versato in un'unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali usualmente scadente il 16 febbraio, l'Inail è intervenuta anche in relazione alla scadenza delle rate stabilendo, nella circolare citata, che in caso di pagamento in unica soluzione la data di versamento risulterà slittata al 16 maggio e, in caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 saranno unificati al 16 maggio 2019.

Le rate successive, come di abitudine, scadranno il giorno 16 dei mesi di agosto (scadenza che per effetto della proroga di ferragosto confluirà al 20 agosto) e novembre (per il 2019 tale data corrisponderà al 18 del mese di novembre essendo il 16 un sabato) maggiorate degli interessi, da calcolare in base a un tasso annuo comunicato dall'Inail stessa.

Scadenze novellate valide per il 2019	
I rata o rata unica	16 maggio 2019
II rata	16 maggio 2019
III rata	20 agosto 2019
IV rata	18 novembre 2019

REGIME FORFETTARIO – I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato la possibilità di applicare il regime forfettario, incrementando il limite dimensionale del contribuente (ricavi o compensi incassati nel periodo d'imposta precedente non superiori a 65.000 euro).

Contestualmente sono anche state modificate le cause di esclusione, introducendo due vincoli:

- oltre al possesso di partecipazioni in società di persone, è divenuto ostativo anche il possesso in Srl, ma esclusivamente nel caso in cui il socio controlli direttamente o indirettamente la società e tale società presenti attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio;
- è precluso l'accesso al regime forfettario per quei soggetti che operano prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Le novità introdotte hanno sollevato molti dubbi applicativi, solo in parte risolti dall'Agenzia delle entrate attraverso le risposte fornite nel corso dei forum con la stampa specializzata, tenuti nelle giornate del 23 e del 31 di gennaio.

Di seguito si riassumono i chiarimenti più interessanti.

Verifica delle soglie di accesso	Per accedere nel 2019 al regime forfettario, nella verifica dei ricavi o compensi incassati nel 2018 si deve far riferimento ai nuovi limiti (65.000 euro). Tale verifica va condotta tenendo conto delle regole proprie del regime contabile adottato (per cassa o competenza). Viene peraltro precisato che, in caso di superamento in corso d'anno del limite di 65.000 euro, la fuoriuscita opererà esclusivamente a decorrere dal periodo d'imposta successivo, senza conseguenze sul periodo d'imposta in corso.
Diritti d'autore	Nella verifica del mancato superamento della soglia di 65.000 euro vanno inclusi i proventi fuori campo Iva, quali i diritti d'autore. Infatti, l'articolo 53, comma 2, lettera b), D.P.R. 917/1986 considera, tra l'altro, redditi di lavoro autonomo “... i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali”.

Opzione – soggetti che in precedenza non avevano i requisiti	I soggetti che, nell'anno 2018, erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti previsti dalla norma ai fini dell'accesso al regime forfettario (ad esempio, ricavi/compensi superiori alle soglie previste, oppure presenza di beni strumentali di costo complessivo superiore a 20.000 euro), possono applicare il regime forfettario a partire dal 2019. Il forfettario è un regime naturale; pertanto, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.
Opzione – soggetti che in precedenza avevano i requisiti, ma hanno utilizzato il regime di contabilità semplificata	Il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18, D.P.R. 600/1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, D.P.R. 600/1973 (metodo del registrato = pagato).
Possesso di quote di Srl	È consentito l'accesso nel 2019 al forfettario al soggetto che, pur essendo titolare di quote di Srl con i caratteri previsti dalla norma (di controllo e con attività riconducibile), le abbia cedute entro il 31 dicembre 2018. Viceversa, qualora le quote indicate dalla causa ostativa fossero ancora detenute al 1° gennaio 2019, l'accesso al regime è precluso, anche se la cessione delle medesime dovesse avvenire in corso d'anno, prima del 31 dicembre 2019. Infatti, l'Agenzia ritiene che la causa inibente debba cessare di esistere prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato. Al contrario, il contribuente che acquista le quote di una società a responsabilità limitata il 28 dicembre 2019, esce dal regime forfettario dal periodo successivo se, a seguito di tale acquisto, controlla direttamente o indirettamente la società a responsabilità limitata, la quale esercita un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente.
Prestazioni verso il datore di lavoro	Al fine di verificare la prevalenza dell'attività verso il datore di lavoro (attuale o precedente), occorre far riferimento ai ricavi/compensi conseguiti nel corso del periodo d'imposta.

REGIME FORFETTARIO – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DA RICHIEDERE ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Uno dei vantaggi offerti dal regime forfettario è la riduzione del carico contributivo: a tali soggetti viene infatti riconosciuta la possibilità di ottenere una **riduzione dei contributi previdenziali dovuti per un importo pari al 35%**, tanto in relazione ai minimi (pagati trimestralmente), quando sulle eccedenze calcolate sul reddito effettivo dichiarato nel modello Redditi.

Tale riduzione è applicabile esclusivamente ai contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti, mentre non è applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata.

Va però notato che tale riduzione è facoltativa ed autonoma (nel senso che è possibile utilizzare il regime forfettario senza richiedere la riduzione dei contributi): tale riduzione, infatti, comporta anche una minore copertura previdenziale in quanto, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Scegliendo la riduzione del 35% opera l'esclusione di alcuni benefici contributivi; in particolare non saranno applicabili:

- riduzione del 50% previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all'articolo 59, comma 15 L. 449/1997;
- riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 2, L. 233/1990 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni.

Le indicazioni circa l'applicazione della riduzione del 35% sono stati forniti dall'Inps con la circolare n. 29/2015, il messaggio n. 1035/2015, la circolare n. 35/2016

La domanda

La volontà di accedere alla riduzione contributiva deve essere manifestata dal contribuente con una specifica istanza da presentare **entro il 28 febbraio**.

Se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso e dovrà esserne ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo. In tal caso, l'agevolazione viene concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Per i soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa aderendo al regime agevolato, per utilizzare l'agevolazione contributiva è necessario presentare apposita comunicazione, con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale Inps.

Qualora la richiesta sia già stata presentata per l'anno precedente, si applicherà automaticamente per il periodo d'imposta 2019, senza la necessità di presentare alcuna specifica istanza.

La rinuncia

Secondo le nuove indicazioni fornite tramite il messaggio Inps n. 15 del 3 gennaio 2019, la rinuncia al regime contributivo agevolato deve essere trasmessa all'Inps entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario; conseguentemente, il regime contributivo ordinario viene ripristinato con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno.

Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dal 1° gennaio dell'anno successivo

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELL'IPER AMMORTAMENTO

Come abbiamo dato atto in precedenti informative la legge di bilancio ha prorogato per il 2019 l'agevolazione nota come iper ammortamento.

L'agevolazione troverà applicazione agli investimenti aventi le caratteristiche di cui alla Tabella A allegata alla Finanziaria 2017 effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 si sia provveduto a emettere ordine di acquisto e che questo risulti accettato dal venditore con pagamento di un acconto nella misura minima del 20% del costo di acquisto.

L'agevolazione non trova applicazione per:

- i beni materiali strumentali aventi, secondo il D.M. 31 dicembre 1988, una aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;
- specifici beni ricompresi nei gruppi V (industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (industrie dei trasporti e telecomunicazioni) del citato DM;
- i fabbricati e le costruzioni.

In merito all'ammontare della maggiorazione, prima stabilita nel 150%, il Legislatore ha introdotto una ripartizione dell'agevolazione legata all'ammontare complessivamente investito, il beneficio può essere riassunto come segue:

Ammontare dell'investimento eseguito	Ammontare della maggiorazione spettante
Fino a 2,5 milioni di euro	170%
Da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro	100%
Da 10 milioni di euro a 20 milioni di euro	50%
Nessuna agevolazione è prevista per investimenti superiori ai 20 milioni di euro	

L'Agenzia delle entrate ha formulato negli scorsi giorni alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dell'iper ammortamento su esposta. Di seguito se ne riporta il contenuto in formato tabellare.

Cumulabilità con l'agevolazione relativa alla detassazione degli utili reinvestiti	In merito alla cumulabilità dell'iper ammortamento con l'agevolazione nota come detassazione degli utili, di cui ai commi 28-34, Legge di Bilancio, l'Agenzia si è espressa per la cumulabilità. L'importo risultante dal cumulo non potrà, tuttavia, essere superiore al costo sostenuto per l'investimento.
Calcolo dei limiti	L'Agenzia ha chiarito che le nuove percentuali di maggiorazione saranno applicabili agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti sussistente la duplice condizione relativa all'ordine e all'acconto minimo del 20%. Ne consegue che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31

	dicembre 2019 per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 risulti accettato l'ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento, rientrano nella "vecchia" normativa e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150%, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa.
Cessione del bene agevolato	L'Agenzia ha chiarito che la fruizione dell'agevolazione viene meno, in caso di mancata sostituzione, sia in caso di cessione del bene in Italia, sia in caso di delocalizzazione dello stesso.
Cessioni e conferimenti d'azienda	L'Agenzia ha affermato che il trasferimento del bene unitamente all'azienda, in caso di cessione o conferimento di essa, non fa decadere dal beneficio (medesima considerazione era già pacifica nel caso di fusione e scissione). In questo caso il cedente dovrà consegnare al cessionario apposita documentazione comprovante il costo originario del bene e il processo applicato per l'agevolazione (quote stanziate e residue). L'iperammortamento proseguirà per il cessionario in modo indipendente dall'ammortamento civilistico che in caso di cessione d'azienda "riparte" sulla base del prezzo di cessione.

SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2019 PER L'INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Da alcuni anni l'Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all'Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria e il servizio telematico Entratel/Fisconline per tutte le altre tipologie di dati a oggi richiesti.

Non ci sono state nel corso del 2018 modifiche normative che hanno riguardato l'ambito dei soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Gli altri soggetti obbligati a trasmettere all'Anagrafe tributaria entro il 28 febbraio 2019 i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata sono:

- imprese di assicurazione;
- forme pensionistiche complementari;
- servizi di pompe funebri;
- università;
- enti previdenziali;
- soggetti che erogano mutui;
- amministratori di condominio;
- banche e poste;
- asili nido;
- soggetti che erogano rimborsi di oneri deducibili o detraibili.

I dati disponibili nella dichiarazione precompilata

Nella dichiarazione precompilata (modello 730/2019 e modello Redditi PF 2019) relativa al periodo di imposta 2018 saranno presenti queste informazioni:

- i dati della Certificazione Unica;
- i dati relativi agli immobili;
- gli interessi passivi su mutui;
- i premi assicurativi;
- le spese funebri;
- le spese per la frequenza degli asili nido;
- le spese sanitarie e i relativi rimborsi;
- le spese veterinarie e i relativi rimborsi;
- le spese universitarie e i relativi rimborsi;
- i contributi versati per i lavoratori domestici;
- i contributi previdenziali e i contributi versati alla previdenza complementare;
- i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici;

- alcuni riporti di dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria quali le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con modello F24, le compensazioni eseguite.

I soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle entrate sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati. I soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono:

- le farmacie pubbliche e private;
- le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari (sia che siano accreditate sia che non siano accreditate con il SSN);
- gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal D.M. 15 luglio 2004 (c.d. "parafarmacie");
- gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- gli iscritti agli Albi degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei veterinari;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.

Il termine per l'invio dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche è prorogato "a regime" dal 31 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa: trattasi di una eccezione, in quanto tutti gli altri soggetti sono tenuti all'invio dei dati al STS entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Gli altri soggetti, diversi dagli obbligati al STS, tenuti a rispettare la scadenza del 28 febbraio 2019

Riepilogando, i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati entro il 28 febbraio 2019 all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione precompilata sono:

- le imprese assicuratrici;
- le forme pensionistiche complementari;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;
- le università statali e non statali;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
- gli enti previdenziali;

- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
- gli amministratori di condominio;
- le banche e le poste;
- gli asili nido pubblici e privati.

Le specifiche tecniche per gli altri soggetti obbligati all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate

Nell'ultimo anno i provvedimenti n. 30383, n. 30434, n. 30472, n. 30549 dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2018 hanno ritoccato e aggiornato le specifiche tecniche relative all'invio telematico dei dati relativi ad alcune tipologie di spese deducibili dal reddito o detraibili dall'imposta lorda delle persone fisiche:

- a) provvedimento n. 30383/2018: sono state integrate le informazioni che gli amministratori di condominio devono comunicare all'Anagrafe tributaria, per consentire l'inserimento delle cessioni del credito a terzi, oltre ai dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anche con adozione di misure antisismiche) e di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali che danno diritto alle detrazioni di imposta;
- b) provvedimento n. 30434/2018: sono state integrate le informazioni che gli istituti di credito devono comunicare all'Anagrafe tributaria in merito ai bonifici parlanti agevolati, inserendo nelle specifiche tecniche una nuova causale al fine di individuare i bonifici relativi alle spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (c.d. bonus mobili);
- c) provvedimento n. 30472/2018: sono stati modificati i dati inerenti i contributi detraibili, anziché deducibili, ricevuti dai soggetti che erogano rimborsi delle spese sanitarie;
- d) provvedimento n. 30549/2018: sono stati modificati i dati per prevedere l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa diverso dall'iscritto alla forma di previdenza complementare, per consentire la corretta deduzione del contributo versato.

Il provvedimento n. 34419 del 9 febbraio 2018 dell'Agenzia delle entrate ha dato, inoltre, attuazione all'obbligo per gli asili nido pubblici e privati di trasmettere all'Anagrafe tributaria entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ammontare delle rette per la frequenza dell'asilo nido pagate nell'anno precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e l'anno scolastico di riferimento (anche i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le rette devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati dei rimborsi). La scadenza del 28 febbraio 2019 rappresenta la seconda scadenza annuale.

Si segnala alla gentile Clientela di monitorare la pubblicazione dei provvedimenti sul sito dell'Agenzia delle entrate al fine di individuare l'eventuale aggiornamento delle specifiche tecniche approvate per ciascuna diversa comunicazione obbligatoria. Il link dei provvedimenti è il seguente:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/>.

AGGIORNATE IN RITARDO LE AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI APPLICABILI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2017

L'articolo 66, comma 5, D.P.R. 917/1986 riconosce agli autotrasportatori di merci in conto terzi una specifica deduzione forfettaria per i trasporti effettuati personalmente **dall'imprenditore (nel caso di ditta individuale)**, ovvero **dai singoli soci di società di persone** nel caso di impresa svolta in forma societaria (la deduzione non si applica agli autotrasportatori che esercitano l'attività nella forma giuridica della società di capitali). La deduzione può essere fruita dalle imprese che aderiscono al regime di contabilità ordinaria per opzione ovvero al regime di contabilità semplificata.

L'articolo 23, D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, ha incrementato le misure agevolative a favore degli autotrasportatori ridefinendo le deduzioni spettanti per il periodo di imposta 2017, rispetto a quelle rese note dal Comunicato stampa n. 112/2018 del Ministero dell'economia e delle finanze (13,30 euro per i trasporti nel comune in cui ha sede l'impresa; 38 euro per i trasporti al di fuori del comune in cui ha sede l'impresa).

Per fruire delle deduzioni forfettarie, l'autotrasportatore deve predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati, della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura.

Il **Comunicato stampa n. 7 del 14 gennaio 2019** del Ministero dell'economia e delle finanze ha aumentato le deduzioni forfettarie giornaliere delle spese non documentate applicabili per il periodo di imposta 2017:

- 17,85 euro in caso di trasporto nel comune in cui ha sede l'impresa;
- 51,00 euro in caso di trasporto al di fuori del comune in cui ha sede l'impresa.

Per beneficiare delle maggiori deduzioni spettanti deve essere presentato un modello REDDITI2018 integrativo "a favore" al fine di evidenziare un maggior credito o minor debito di imposta sul reddito. Possono applicare le deduzioni forfettarie previste dall'articolo 66, comma 5, D.P.R. 917/1986 le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria per opzione. La deduzione non è fruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

ENTRO IL 28.2.2019 SCATTA L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE SOMME RICEVUTE DALLA P.A.

Con la **circolare n. 2 dello scorso 11 gennaio 2019** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce gli attesi e necessari chiarimenti in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a carico sia delle imprese che delle associazioni, fondazioni e Onlus, previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 (legge in materia di concorrenza e rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici).

Oggetto della comunicazione

Con citata circolare n. 2/2019 viene confermato che la disciplina è applicabile a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018 e che andranno pubblicate le somme effettivamente ricevute nel corso del 2018.

Varrà pertanto il principio di cassa e il riferimento sarà all'anno solare 2018 indipendentemente dalla decorrenza dell'esercizio sociale.

Viene inoltre previsto che per gli enti devono essere pubblicati gli importi superiori a 10.000 euro. Sul punto la circolare chiarisce che detto limite deve essere verificato con riferimento al totale; pertanto, più contributi, i cui singoli importi siano inferiori a detto importo ma che per il loro totale lo superino, dovranno essere oggetto di pubblicazione.

Vengono poi individuate le tipologie di riconoscimenti che formano oggetto della norma: *"si deve ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalla P.A. e dagli enti assimilati e le somme che abbiano natura di corrispettivo cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto"*.

La circolare prevede l'inserimento, tra le elargizioni oggetto di pubblicazione, anche dei contributi del cinque per mille.

Viene infine chiarito che l'attribuzione del vantaggio, da parte della P.A. può avere a oggetto anche risorse strumentali, quali ad esempio il comodato di un immobile. In tal caso si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in esame.

Decorrenza dell'obbligo

Dopo una serie di indicazioni contrastanti circa l'effettiva decorrenza dell'obbligo il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 1449/2018, ha definitivamente stabilito che il primo termine entro il quale dovranno essere adempiuti tali obblighi scadrà il prossimo 28 febbraio 2019.

Soggetti interessati e modalità di comunicazione

Mentre le imprese (tra le quali si ritengono comprese anche le imprese sociali e le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche) assolveranno all'obbligo attraverso l'inserimento di dette informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio, le associazioni dovranno pubblicare sui propri siti o portali digitali i dati relativi a *“sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato e superiori a 10.000 euro”*.

La circolare indica che l'obbligo di pubblicazione si intende rispettato *“anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell'ente medesimo”* o attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l'ente del terzo settore aderisce.

Si precisa poi che le cooperative sociali, pur essendo attualmente Onlus di diritto, essendo a tutti gli effetti civilistici comunque imprese, saranno tenute all'inserimento dei dati nella relazione integrativa con obbligo di restituzione dell'importo ricevuto in caso di mancato rispetto di tale onere.

Contenuto della comunicazione

Le informazioni di cui si dovrà dare notizia sono:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale.

Controlli e sanzioni applicabili

Viene chiarito che le Amministrazioni preposte alla verifica del corretto adempimento all'obbligo in esame sono proprio quelle che hanno elargito in fondi e i benefici oggetto di comunicazione.

In merito alla sanzione prevista in caso di mancato rispetto di tale obbligo, ossia la restituzione del contributo erogato, viene indicato, richiamando il citato parere del Consiglio di Stato, che essa è applicabile solo alle imprese.

Sembrerebbe, pertanto, che l'adempimento posto in capo agli Enti del Terzo settore e alle associazioni in genere, ivi compresi quelli sportivi, non preveda alcuna sanzione.

VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- per **uso esclusivamente aziendale**. Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun *benefit*;
- per **uso promiscuo aziendale e privato**. Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste una parziale utilità privata, determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;
- per **uso esclusivamente privato**. Il veicolo rappresenta un vero benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Auto per utilizzo esclusivamente aziendale

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie.

In definitiva:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impegno si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir (normalmente 20%);
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito ad eventuali violazioni al codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda custode dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

Auto per uso promiscuo aziendale e privato

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede di alcune cautele che sarà bene rispettare:

- l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
- l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento.

A seguire, si riporta un *fac simile* di lettera di assegnazione che – in duplice copia – dovrà accompagnare la concessione del veicolo.

Non risulta necessaria alcuna annotazione sul libretto dell'auto.

INTESTAZIONE AZIENDA

INTESTAZIONE

DIPENDENTE

OGGETTO: assegnazione autovettura aziendale in uso promiscuo

Con la presente confermiamo che, come da accordi intercorsi e ad integrazione del contratto di lavoro già in corso, Le viene assegnata in uso promiscuo l'autovettura di proprietà dell'azienda modello targa

L'uso del veicolo, pertanto, sarà effettuato sia per l'espletamento delle mansioni aziendali che per esigenze proprie dell'assegnatario.

La concessione dell'auto ad uso promiscuo ha effetto dalla data odierna e varrà per tutta la durata del rapporto di lavoro, salvo insindacabile revoca della scrivente.

Nell'utilizzo della suddetta autovettura:

- è considerato custode della medesima e, come tale, deve seguire tutte le regole che il codice civile prevede;
- le è fatto divieto di concedere l'utilizzo del veicolo a terzi soggetti, anche se familiari;
- le è fatto divieto di modificare o manomettere qualsiasi apparecchiatura o dotazione del veicolo, salva autorizzazione scritta;
- le è fatto obbligo di sottoporre il veicolo ad ogni prescritta manutenzione e/o riparazione prevista dal manuale di uso e istruzioni;
- le verranno rimborsate le spese di impiego, se debitamente documentate secondo la normativa vigente;

- le saranno addebitate le multe per infrazioni al Codice della strada, se imputabili al conducente, qualora notificate alla scrivente società.

Ai fini fiscali e previdenziali, il beneficio per la concessione dell'auto ad uso promiscuo viene calcolata assoggettando forfettariamente a Inps e a Irpef il 30% del costo a tariffa Aci, per una percorrenza annua convenzionale di 15.000 Km.

Eventuali somme da lei corrisposte saranno decurtate dal valore di cui sopra.

La sottoscrizione della presente, da parte sua, rappresenta accettazione e conferma di quanto sopra esposto.

Data / /

Firma del Legale

Rappresentante

Firma del dipendente per accettazione

L'attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del *benefit* in misura forfettaria, facendolo pari al 30% del valore Tariffa Aci corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dall'effettiva percorrenza) relativo alla specifica vettura, ovvero – in mancanza – a quella più simile e con pari caratteristiche.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga in corso d'anno, tale valore va proporzionato al minor periodo di utilizzo.

In tale casistica:

- il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impegno si deduce nella misura del 70%;
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte del concedente, l'Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l'eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Il valore del benefit nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.

Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l'intero valore del *benefit*, ovvero una parte di esso, accade che:

- il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le Tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
- nel caso in cui si scelga di addebitare il costo al dipendente (senza *benefit* in busta paga) e si scelga un corrispettivo inferiore a quello della Tariffa Aci, l'eccedenza di Iva andrà assolta con autofattura da parte dell'azienda;
- il *benefit* del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
- il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiera, come già affermato, si rammenta che l'Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.

Si rammenta che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell'elaborazione delle Tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.

Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio *benefit* aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati. Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall'Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

Auto per uso esclusivamente privato

L'ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell'ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.

Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il *benefit* andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo.

Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

Auto data in uso al collaboratore/amministratore

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo da quello prodotto dal dipendente, l'Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il *benefit* per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell'amministratore; pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con

l'indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l'amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso.

A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

- individua gli interi costi riferibili al veicolo;
- considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del *benefit* tassato in capo all'amministratore;
- considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell'anno 2014.

A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio al 15 marzo 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

SCADENZE FISSE

18
febbraio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamenti Iva trimestrali speciali

Scade oggi (anziché il 16 marzo) per alcuni soggetti c.d. trimestrali speciali (coloro cioè che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%), tra i quali:

- i distributori di carburanti;
- gli autotrasportatori di merci conto terzi;
- gli esercenti attività di servizi al pubblico;

il termine per il versamento dell'iva dovuta per quarto trimestre da determinarsi al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla Gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;

	- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2018. Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713. Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 gennaio.
19 febbraio	Invio ENEA Scade oggi il termine per la trasmissione all'Enea della comunicazione interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico effettuati dal 1° gennaio al 21 novembre 2018.
20 febbraio	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Contributi Enasarco Scade oggi per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al IV trimestre 2018.
25 febbraio	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.

28
febbraio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.

Amministratori di condomini invio spese di ristrutturazione

Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni Iva del 4° trimestre 2018

Scade oggi il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Iva, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.

Versamento bollo virtuale

Scade il termine per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso.

Spesometro

Scade oggi il termine per l'ultimo invio della Comunicazione Dati Fatture.

Vanno comunicate tutte le fatture emesse, tutte le fatture ricevute e registrate, tutte le note di variazione e le bollette doganali relative al III° trimestre 2018 e al IV° trimestre 2018.

Esterometro

Scade oggi il termine per la comunicazione, relativamente alle operazioni effettuate a gennaio, all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute da e verso l'estero.

Forfettari – regime contributivo agevolato

Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Inps, da parte dei contribuenti forfettari esercenti attività d'impresa, della comunicazione con la quale aderire al regime agevolato contributivo. Sempre entro oggi è possibile comunicare anche la revoca del regime agevolato con effetto dal 1° gennaio 2019.

	Invio spese modello dichiarativo 2019 precompilato Scade oggi il termine per l'invio telematico, ai fini della predisposizione del Modello dichiarativo 2019 precompilato, dei dati delle: - spese funebri; - spese frequenza asilo nido; - spese veterinarie; sostenute nel 2018.
4 marzo	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2019.
7 marzo	Certificazione Unica 2019 Scade oggi il termine per l'invio telematico da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2019 relativa ai: - redditi di lavoro dipendente e assimilati; - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.
14 marzo	Voucher digitalizzazione Scade oggi il termine per l'invio al Mise da parte dell'impresa della richiesta di erogazione del voucher con contemporanea presentazione della documentazione a corredo.
15 marzo	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO SOCCI - ROSSI